

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE- COMMISSARI DI GARA

Il sottoscritto MARCHESI FABIO dipendente del Comune di Albano S.A. nominato/a con Determinazione n. 390/2023 quale componente esperto della Commissione giudicatrice relativamente alla gara d'appalto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATICI. PERIODO 01.07.2023-30.06.2026 CON POSSIBILE RINNOVO DI ANNI 2 E PROROGA TECNICA DI 6 MESI

- presa visione delle offerte presentate entro il termine previsto dagli atti di gara;
- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia nella conservazione delle offerte, nella loro valutazione e nel rispetto della segretezza della seduta riservata;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità rispetto al soggetto offerente. Di non aver riportato condanne ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con gli operatori economici concorrenti e di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 42 – 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito riportati:

“4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.”

Data, 22/06/2023



Firma